



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 6 DEL 22 MAR. 2018

IL CAPO SETTORE

- **VISTA** la prat. n. 14/2015 concessione edilizia n. 30 del 14/07/2015, rilasciata da questo comune al sig. Crimi Giuseppe, Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente "IPAB VAGLIASINDI Casa di Riposo per Anziani e Servizi alla Persona", per cambio di destinazione d'uso e modifiche interne di parte del piano terra, da civile abitazione e deposito ad attività commerciale, dell'unità immobiliare facente parte dell'immobile sito in piazza Bixio n. 5, distinto in catasto al Fg. 54, p.lla 1 sub 8 (ex sub 1-2-6);
- **VISTA** la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata prot. n. 15828 del 16/10/2016, relativa ai locali summenzionati, presentata dalla Società "Agridea Società Cooperativa Agricola" Legale Rappresentante il sig. Costanzo Zammataro Daniele, con sede legale in Randazzo, via A. Volta n. 14;
- **CONSIDERATO** che in atto i locali risultano concessi in locazione al sig. Costanzo Zammataro Daniele Rappresentante Legale della Società "AGRICO Società Cooperativa" subentrata alla società Agridea, giusto contratto di locazione commerciale stipulato in data 30/06/2017, dei locali posti a piano terra dell'immobile sito in piazza Bixio n. 5, distinto in catasto al Fg. 54, p.lla 1 sub 8;
- **VISTA** la nota prot. n. 15828 del 12/01/2017, con la quale il Responsabile del Procedimento chiedeva chiarimenti in merito alla suddetta CILA, con particolare riferimento alla mancata compilazione della sezione "tutela della salute sui luoghi di lavoro" e posizione assicurativa dell'Impresa Esecutrice, elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva, eventuale autorizzazione del Genio Civile ai sensi della L. 64/74;
- **APPURATO** che la precedente nota non è mai stata riscontrata e quindi, come espressamente evidenziato nella medesima, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, i termini del procedimento sono stati sospesi con conseguente inefficacia della comunicazione;
- **VISTA** la nota prot. n. 20652 del 06/12/2017 a firma del Capo Settore del VI relativa alla richiesta di agibilità dei locali summenzionati;
- **VISTA** la nota prot. n. 21404 del 19/12/2017 di quest'Ufficio dove si evince che la planimetria allegata all'unità immobiliare di piazza Nino Bixio n. 5, distinto in catasto al Fg. 54, p.lla 1 sub 8, non è conforme al progetto approvato di cui alla concessione edilizia n. 30 del 14/07/2015 e che quindi, nonostante la nota sospensiva di questo Ufficio, è stato ugualmente dato corso ai lavori di modifiche interne;
- **RITENUTO** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016;
- **VISTO** il D.P.R. 380/2001;
- **VISTA** la L.R. 16/2016;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2018;

ORDINA

Ai sigg.ri:

CRIMI GIUSEPPE, nato a Randazzo il 05/04/1943 in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente "IPAB VAGLIASINDI Casa di Riposo per Anziani e Servizi alla Persona" (p.i. 83001350871), con sede legale in Randazzo (CT) Piazza L. Rabatà n. 2, nella qualità proprietario dell'immobile sito in Piazza Nino Bixio n. 5,

COSTANZO ZAMMATARO DANIELE Rappresentante Legale della Società "AGRICO Società Cooperativa" (p.i. 05418760871) con sede legale in Randazzo Piazza N. Bixio n. 5, nella qualità di affittuario, giusto contratto di locazione commerciale stipulato in data 30/06/2017, dei locali posti a piano terra dell'immobile sito in piazza Bixio n. 5, distinto in catasto al Fig. 54, p.lla 1 sub 8, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 determinata ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.R. 16/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – Servizio di tesoreria, con la seguente causale:"sanzione pecuniaria art. 3, comma 5 della L.R. 16/2016 – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente;

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 16 Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14/04/1910 m. 639 e succ. mod.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.



II CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)